

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: PETIZIONE per la detassazione dell'aliquota del 10% della pensione privilegiata ordinaria.

**ALLA CAMERA DEI DEPUTATI – Uff. di Presidenza
Palazzo Montecitorio**

00186 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome), nato a, il, domiciliato in (indicare indirizzo completo di c.a.p.), **INVALIDO PER SERVIZIO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della Costituzione presenta la seguente petizione.

Come è noto il pubblico dipendente ha titolo, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 1092/1973, alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato qualora in attività di servizio riporti lesioni o contragga infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella "A", annessa alla legge 18.3.1968 n. 313, come risulta integrata e modificata dal DPR n. 834/1981, a seguito di fatti derivanti dall'adempimento delle funzioni di servizio, che ne siano state causa o concausa determinante.

Per il personale militare, il calcolo viene effettuato in ragione percentuale alla base pensionabile, e consiste nell'aumento di un decimo dell'importo della pensione ordinaria, qualora l'interessato ne abbia maturato il diritto.

Anche questo "decimo" è in atto soggetto all'imposizione fiscale pur rivestendo, *oggettivamente, natura risarcitoria*, non riconosciuta però come tale dalla Corte Costituzionale.

Al riguardo sembra pacifico ammettere che, se il legislatore ha previsto l'aumento del "decimo" in presenza di una infermità e/o di una lesione contratta in servizio e per cause di servizio, intendeva *risarcire* il portatore, sia pure in modesta misura, per il danno subito.

E' incomprendibile che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a decidere sulla materia in parola, si ostini a non riconoscere questo atto di solidarietà verso coloro che, nell'adempimento del proprio dovere, hanno perso l'integrità fisica o addirittura la vita.

Ad aggravare la sperequazione segnalata, è l'esistenza di leggi che hanno nel tempo esteso l'esenzione dall'imposta sul reddito ai trattamenti erogati ai caduti, mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti, assimilandoli agli invalidi di guerra. In proposito si ricorda:

- a) *la legge n. 539/1950: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra*, il cui articolo 1, così recita:

“I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, *si applicano anche ai mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.*

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”;

b) la legge n. 474/1958: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali e loro congiunti in caso di morte, che all’art.5 ribadisce:

“I mutilati ed invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio *sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.*

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione”.

Nello stesso senso si colloca la Decisione del Consiglio di Stato, presa in sede giurisdizionale ed adunanza plenaria, n. 10 in data 26 maggio 1959 (C.S. c. Ministero del Tesoro) con oggetto “*Equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra*”.

Le citate leggi e la decisione del Consiglio di Stato prevedono che la parificazione non abbia effetto ai fini del trattamento di pensione e non esclude il trattamento fiscale dell’aliquota del privilegio, di quel “decimo” quale elemento risarcitorio e, quindi, in esenzione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.P.R. 601/1973.

Infine va ricordato che durante la Seduta n. 85 del 13 novembre 2008 il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze Giuseppe Vegas, ha accolto l’ordine del giorno (**A.C. 1713 - Ordini del giorno**) presentato dall’On. Paola Pelino relativo alla detassazione della pensione privilegiata ordinaria, dove si legge:

“**La Camera,**

premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 1989 ha riconosciuto la natura:

- risarcitoria/non reddituale delle pensioni privilegiate «tabellari» e dichiarato nel dispositivo l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
- non reddituale della pensione privilegiata ordinaria **militare tabellare**, concordemente riconosciuta come tale dalla giurisprudenza, ponendo perciò in risalto l’indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisando il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell’adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell’articolo 52 della Costituzione».

Dal ravvisato carattere *non reddituale* delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione, all’imposta sul

reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'INAIL alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione;

Ne consegue, perciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» erogate ai militari che prestino servizio di leva;

Pertanto, si rende giustizia in tal maniera alle pensioni privilegiate ordinarie del personale «di carriera», fermo restando che il nostro ordinamento giuridico riconosce varie esenzioni ed agevolazioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti della stessa natura;

Tuttavia continuano a sussistere difformità di trattamento per le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovrebbero, a modifica della legislazione vigente, concorrere, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costituzionali, a valutare tempestivamente di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui all'articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini dell'imponibile IRPEF concorrano nella misura del 90 per cento annuo””. 9/1713/17. Pelino

Per identiche finalità, la stessa On. Paola Pelino ed altri 19 parlamentari hanno successivamente presentato la proposta di legge n. 1826 A.C. , che non risulta sinora presa in esame.

Per quanto sopra esposto, si chiede l'approvazione della seguente proposta: un atto dovuto e di solidarietà verso coloro che nell'adempimento del proprio dovere, in Italia e/o all'estero, hanno perso, in toto od in parte, la propria integrità fisica.

OGGETTO: Modifica al D. P. R. 29 dicembre 1973 n. 1092

Articolo unico

L'articolo 67 del DPR n. 1092/1973 è così integrato. Dopo le parole “...se più favorevole.” Aggiungere:

“Il 10% del privilegio si affianca al trattamento pensionistico ordinario ed è concesso a titolo risarcitorio.

Non concorre alla formazione del reddito ed ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601/1973 è esente dall'IRPeF e da qualsiasi altra imposta.”

La presente petizione, è inoltrata in esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 1 allegato B della tabella annessa al DPR n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della legalizzazione della propria firma, si allega copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritto.

L'INVALIDO PER SERVIZIO